

REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2003 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2003

relativo al rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofruttili (pomodori, arance, limoni, mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 857/2003 della Commissione⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'esportazione del sistema A3.
- (2) In funzione delle offerte presentate è opportuno fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte presentate al livello dei tassi massimi suddetti.
- (3) Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso massimo necessario per il rilascio di titoli a concorrenza della quantità indicativa, nel limite delle quantità oggetto di offerte, è superiore a una volta e mezzo il tasso di restituzione indicativo. Il tasso deve quindi essere fissato

conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofruttili⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002⁽⁵⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele, i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 857/2003 sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2002, pag. 64.⁽³⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.⁽⁵⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.